

COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

PROVINCIA DI SIENA

Servizio:	<i>Tecnico</i>
U.O.:	<i>Urbanistica Edilizia Privata</i>

# PIANO CARBURANTI 1999 DISCIPLINA NORMATIVA E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Programma Comunale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione (art. 13 L.R. n. 61 del 31.10.1985, art. 17 D.C.R. n. 359 del 26.11.1996 e D.Lgs. n. 32 del 11.2.1998)

COMUNE DI CHIUSI  
**PIANO CARBURANTI 1999**

Programma Comunale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione (art. 13 L.R. n. 61 del 31.10.1985, art. 17 D.C.R. n. 359 del 26.11.1996 e D.Lgs. n. 32 del 11.2.1998)

## **DISCIPLINA NORMATIVA**

### **Art. 1**

Ai fini della presente normativa valgono le seguenti definizioni:

- Stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; nonché fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori per l'automobilista.
- Stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo.
- Chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli, oltre che ai servizi igienici.
- Punto isolato e/o appoggiato: costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
- Potenziamento: Si considera potenziamento di un impianto esistente
  - a) L'aggiunta di un altro prodotto erogabile o la sostituzione di un prodotto con un altro non fornito in precedenza, salvo che si tratti di benzina senza piombo o metano.
  - b) Installazione di apparecchiature self-service.
- Ampliamento: si ha ampliamento nei seguenti casi:
  - Aggiunta di nuovi servizi al pubblico così come individuati nell'art. 18 comma 37/b.4 e nel rispetto degli indici e delle indicazioni dell'art. 18 comma 37/b.2 e comma 37/b.3;
  - Estensione dell'impianto fino ai confini di proprietà o sino ai confini di zona individuata ai sensi dell'art.18 comma 37/b.1.
- Trasferimento all'interno del comune: è lo spostamento di un impianto esistente nell'ambito del territorio comunale.
- Trasferimento da altro comune: è lo spostamento di un impianto esistente da un altro comune nel territorio comunale oggetto delle presenti norme.

- Concentrazione: si ha concentrazione di impianti sia quando si incorpora uno più impianti in un altro sia nel caso di nuova localizzazione con fusione di impianti esistenti.
- Impianto di pubblica utilità: è l'impianto ubicato ad una distanza superiore ai 7 Km di strada da un altro impianto.

### **Art. 2**

Gli elaborati tecnici prodotti per la definizione del presente Piano di Settore Carburanti ne costituiscono parte integrante e risultano i seguenti:

- Relazione illustrativa (doc. 1000DT001);
- Disciplina normativa e Norme Tecniche di Attuazione (doc. 1000DT002);
- tavola in scala 1:10'000 con l'individuazione delle zone omogenee di cui all'allegato B alla Del. C.R. 359/96 e degli impianti nuovi ed esistenti (tav. 1000UE001);
- tavola in scala 1:2'000 con l'individuazione delle zone D<sub>4</sub> - impianti esistenti e D<sub>5</sub> - nuovi impianti (tav. 1000UE002);
- Relazione geologica (doc. 1000DT003).

### **Art. 3**

Agli effetti della localizzazione degli impianti ed alla definizione della loro tipologia, si ripartisce il territorio comunale in quattro zone stabilendo le caratteristiche tipologiche degli impianti funzionali a ciascuna zona, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui alla Del. C.R. 359/96.

- Zona 1) CENTRI STORICI (ZONA A di cui all'art. 2 del D.M. 2.4.68 n. 1444 con rif. alla zonizzazione del PRG '74 e della variante al centro storico ai sensi della L.R. 59/80).
- Zona 2) ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E/O ESPANSIONE (ZONA B/C di cui al citato art. 2 del D.M. 2.4.68 n. 1444, con rif. alla zonizzazione del PRG '74 e della variante all'edificato ai sensi della L.R. 59/80)
- Zona 3) ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, INDUSTRIALI-ARTIGIANALI, PER SERVIZI COMMERCIALI DI VARIO TIPO E ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE (ZONE D/F di cui al citato art. 2 del D.M. 2.4.68 n. 1444, con rif. alla zonizzazione del PRG '74 e della variante all'edificato ai sensi della L.R. 59/80).
- Zona 4) ZONE AGRICOLE (ZONA E di cui al citato art. 2 del D.M. 2.4.68 n. 1444, con rif. alla zonizzazione del PRG '74)

Alle suddette zone omogenee comunali dovranno corrispondere le seguenti specifiche funzionali dei singoli impianti:

- Zona 1) L'impianto assolve una funzione di servizio nei confronti degli utenti "itineranti", oltre che degli utenti localizzati nei centri storici stessi.  
Si indicano, pertanto, tipologie di impianto "agili", preferibilmente nella classe "chioschi".
- Zona 2) L'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda abituale in relazione, quindi ad un'utenza "stanziale".  
Si indicano, pertanto, tipologie di impianto orientate nella classe "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento" con prevalente dotazione di servizi al mezzo.
- Zona 3) L'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento congiuntamente allo svolgimento di altre attività commerciali. Si indicano, pertanto, tipologie di impianto orientate nella classe "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento" con annessa attività commerciale di prodotti per l'autoveicolo e l'automobilista.
- Zona 4) L'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda "itinerante".  
Si indicano tipologie di impianto orientate nella classe "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento" con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona, anche se non vengono esclusi alcuni servizi essenziali al mezzo.

#### **Art. 4**

Non possono essere rinnovate le concessioni agli impianti il cui erogato medio, riferito all'intera gamma dei prodotti nel triennio precedente alla scadenza della concessione, sia inferiore ai 500'000 litri.

Non possono altresì essere rinnovate le concessioni di impianti esistenti dichiarati incompatibili con il sito.

Entro i termini di validità piano il comune dispone la revoca della concessioni di questi impianti e il trasferimento in luogo idoneo.

Nei casi dei commi 1 e 2 è comunque possibile procedere al trasferimento in altro comune o alla concentrazione.

Gli atti di autorizzazione degli impianti individuati come incompatibili che non saranno utilizzati per trasferimento, concentrazione o potenziamenti di altri impianti compatibili nei termini dei rispettivi programmi, senza alcun giustificato motivo, saranno revocati.

Fermo quanto sopra, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può prevedere la possibilità di sospendere o revocare l'eventuale concessione di suolo pubblico con l'adozione di necessari provvedimenti nei termini e con le modalità fissati dall'Amministrazione nel provvedimento stesso.

### **Art. 5**

Si ha incompatibilità dell'impianto con il sito quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- *intralcio al traffico*, in quanto il rifornimento dei veicoli o il rifornimento dell'impianto impegna o restringe la carreggiata e comporta una deviazione o un arresto del flusso di traffico che si svolge sulla carreggiata medesima; si ha altresì intralcio del traffico anche quando l'impianto è prospiciente o contiguo ad un semaforo, ad un incrocio, ad una curva o un dosso.
- *contrasto con le risorse storico-ambientali*, in quanto le strutture dell'impianto impediscono, anche parzialmente, la visione di beni di interesse storico, artistico, architettonico, urbanistico ed ambientale; si ha altresì una incompatibilità con le risorse storico-ambientali, quando l'impianto interferisce o si sovrappone ad una unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di una zona di pregio ambientale.

A tutti i titolari degli impianti risultanti incompatibili con il sito o adeguabili, evidenziati nelle cartografie e schede del Piano, sarà notificata tale situazione al fine del trasferimento e dell'adeguamento degli impianti stessi.

Essi dovranno redigere entro i successivi 30 giorni un proprio programma di chiusura o smantellamento ovvero di adeguamento articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi 18 mesi.

La Giunta Comunale valuta il programma e lo accoglie se conforme alle normative vigenti.

Per gli impianti adeguabili i titolari dovranno eseguire le opere necessarie all'adeguamento, nei termini e con le modalità fissati dalla Giunta Comunale nell'accoglimento del relativo programma, pena la sospensione dell'attività.

### **Art. 6**

Nuove concessioni per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti possono essere rilasciate alle seguenti condizioni:

- Il numero degli impianti esistenti, alla data della richiesta di concessione deve essere inferiore a quello massimo previsto dal piano regionale carburanti;
- Ad ogni nuova concessione deve corrispondere la rinuncia di due o tre impianti esistenti nel territorio regionale, scondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 11/02/1998 n. 32.
- La rinuncia alla concessione deve essere formulata secondo le indicazioni contenute nei punti G) e H) dell'allegato alla Del. C.R. n. 359/96.

### **Art. 7**

Il trasferimento di impianti all'interno del territorio comunale è consentito nei seguenti casi:

- Siano osservati i limiti di distanza e le superfici minime di cui ai successivi articoli 15 e 16.
- Sia osservato il criterio secondo il quale:
  - Gli impianti situati in zona 1, individuata ai sensi dell'art. 3 possono essere rilocalizzati nelle zone 2, 3 e 4;
  - Gli impianti situati nelle zone 2 e 3, individuate ai sensi dell'art. 3 possono essere rilocalizzati solo nella zona 4;
  - Gli impianti situati nella zona 4 individuata ai sensi dell'art. 3 possono essere trasferiti solo all'interno della zona 4 stessa;

In caso di più domande di trasferimento sarà redatta una graduatoria che terrà conto dei seguenti aspetti:

- domande relative ad impianti dichiarati incompatibili con il sito ai sensi dell'art. 5;
- domande relative ad impianti che hanno presentato contestuale domanda di concentrazione;
- domande relative ad impianti che hanno avuto il più alto erogato medio nel triennio precedente alla richiesta;
- domande relative ad impianti che vogliono trasferirsi in zone già dotate di servizi per realizzare una nuova unità funzionale connessa ai servizi esistenti;

#### **Art. 8**

Il trasferimento di impianti da altri comuni all'interno del territorio comunale è sempre consentito se e solo se si verificano le seguenti condizioni:

- L'impianto da trasferire rinuncia alla concessione ottenuta nel comune di provenienza;
- Il trasferimento non deve far scendere sotto il minimo il numero degli impianti del comune di provenienza e non deve far oltrepassare il numero massimo degli impianti nel comune di destinazione; Il numero massimo e minimo sono specificati, comune per comune, nel punto F) dell'allegato alla Del. C.R. n. 359/96;
- Il trasferimento può avvenire solo tra comuni appartenenti a zone regionali aventi lo stesso livello di urbanizzazione oppure da comuni ricadenti in zone a maggior livello di urbanizzazione a comuni che ricadono in zone con livello di urbanizzazione inferiore; i comuni e con i relativi livelli di urbanizzazione sono tabulati , nel punto A) dell'allegato alla Del. C.R. n. 359/96;

#### **Art. 9**

Il trasferimento della titolarità della concessione a seguito del trasferimento della proprietà degli impianti è sempre consentito ad eccezione del seguente caso:

- impianti che nel triennio precedente alla data della richiesta di trasferimento non hanno superato un erogato medio annuo, riferito all'intera gamma dei prodotti, di 500'000 litri.

Tale disposizione non si applica se contestualmente alla domanda di trasferimento viene presentata e venga accolta domanda di concentrazione.

#### **Art. 10**

La concentrazione di cui all'art. 6 della L.R. 61/85, sia nel caso di incorporazione che nel caso di nuova localizzazione, è consentita nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- Prima del rilascio della nuova concessione deve essere acquisita la rinuncia alla concessione degli impianti interessati.
- La rinuncia alla concessione non deve riguardare impianti di pubblica utilità e non deve diminuire il numero degli impianti esistenti sotto la soglia minima prevista dalle vigenti norme regionali.
- Se la concentrazione avviene con nuova localizzazione devono essere rispettati i vincoli di distanza e di superficie di successivi art. 15 e 16;
- Se la concentrazione avviene con incorporazione l'impianto incorporante non deve essere stato dichiarato incompatibile con il sito.

#### **Art. 11**

L'erogazione di G.P.L. per autotrazione è consentita, nel rispetto del numero massimo dei distributori ammessi della normativa regionale, sia negli impianti esistenti (si considerano quindi i casi di potenziamento - art. 1 - oppure di concentrazione - art. 10), sia come nuovo impianto esclusivamente per la fornitura di G.P.L. (subordinato quindi alle presenti norme) previa rinuncia di un impianto di distribuzione, non di pubblica utilità.

In caso di domande concorrenti hanno la precedenza le istanze di potenziamento di impianti esistenti.

#### **Art. 12**

L'erogazione di Metano per autotrazione è consentita, sia negli impianti esistenti, sia come nuovo impianto esclusivamente per la fornitura di metano.

In quest'ultimo caso l'impianto di distribuzione del metano non è conteggiato nel numero massimo e minimo previsto al punto F) dell'allegato alla Del. C.R. n. 359/96.

#### **Art. 13**

Nel territorio comunale di Chiusi, tenuta in considerazione la sua configurazione e il suo grado di urbanizzazione, non si ravvisano impianti del tipo definito dalla lett. E) dell'allegato alla Delibera Regionale n. 359/96 (impianti di pubblica utilità).

#### **Art. 14**

Il numero degli impianti, a ristrutturazione avvenuta, non dovrà essere maggiore di 7.

**Art. 15**

Le superfici relative all'insediamento di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso ed uscita dall'impianto stesso, non dovranno essere inferiori a:

TIPO DI IMPIANTO	ZONA 2 (mq)	ZONA 3 (mq)	ZONA 4 (mq)
- Stazione di servizio	1'000	1'600	2'000
- Stazione di rifornimento	800	1'500	2'000
- Chiosco	400	600	900
- Distributore G.P.L.♣	non sono previste superfici minime		
- Distributore Metano♦	non sono previste superfici minime		

♣ impianto per il rifornimento esclusivo di G.P.L.

♦ impianto per il rifornimento esclusivo di metano

Per la Zona 1 non sono state indicate le superfici minime in quanto non sono ammessi nuovi insediamenti.

**Art. 16**

Vista l'estensione e la morfologia, nonché il grado di urbanizzazione del territorio comunale, per l'insediamento di nuovi impianti e per la rilocalizzazione di quelli esistenti si devono osservare le seguenti distanze, misurate sul percorso stradale più breve rispetto all'impianto più vicino:

TIPO DI IMPIANTO	ZONA 2 (mt)	ZONA 3 (mt)	ZONA 4 (mt)
- Stazione di servizio			
- Stazione di rifornimento	500	500	1'000
- Chiosco			
- Distributore G.P.L.♣	- 12 Km sulla stessa direttrice di marcia da altro impianto di distr. G.P.L. - 6 Km nelle altre direzioni da altro impianto di distr. G.P.L.		
- Distributore Metano♦	- 10 Km da altro impianto di distr. Metano		

♣ impianto per il rifornimento esclusivo di G.P.L.

♦ impianto per il rifornimento esclusivo di metano

Nel caso in cui i comuni si trovino in zone a diverso livello di urbanizzazione la distanza è stabilita come media aritmetica tra le distanze previste per ciascuno dei due comuni.

**Art. 17**

Per quanto non previsto espressamente dalle presenti norme si rimanda alle disposizioni contenute nella L.R. 61/85, nella Delibera Consiglio Regionale n. 359/86 e nel Decreto Legislativo n. 32/98.

**Art. 18**

All'art. 37 delle N.T.A. del P.R.G. approvato con Del. G.R.T. n. 5639 del 05/06/1974 è aggiunto il seguente art. 37/b:

37/b.1) Le aree per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, GPL, metano ed altro) e gli impianti esistenti sono individuati sulle tavole della "Variante di Trascrizione" approvata con del. C.C. n. 9 del 28/02/1998 con



specifico simbolo grafico e alfanumerico "D4" (impianti esistenti) e "D5" (aree per nuovi impianti);

37/b.2) Nelle aree di cui all'art. 37/b.1 gli interventi si attuano per concessione edilizia diretta.

Nelle zone D4 sono ammesse le seguenti categorie d'intervento, ai sensi dell'allegato alla L.R. 21/05/1980 n. 59 e ai sensi delle N.T.A. della variante all'edificato approvata con del. G.R.T. n. 151 del 17/02/1997:

- Manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia D3
- Ristrutturazione urbanistica E1;
- Ristrutturazione urbanistica E2 fino al raggiungimento degli indici di cui successivo comma 3;

Gli interventi di ampliamento e di potenziamento degli impianti, definiti all'art. 1, per quanto concerne il loro aspetto edilizio si conformano alle disposizioni ed alle procedure indicate nel presente comma.

37/b.3) Le caratteristiche architettoniche degli impianti, pur nel rispetto della visibilità commerciale e delle linee estetico-cromatiche che caratterizzano le varie società petrolifere, dovranno tenere conto dei valori ambientali e paesistici del contesto circostante.

Per quanto concerne i parametri urbanistici da rispettare per la realizzazione di nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti sono da osservarsi i seguenti limiti:

R.C. = 25% dell'intera superficie del lotto (incluso le fasce di rispetto stradale);

$H_{max} = 7.00$  ml (massimo due piani);

$D_1$  (Distanza dai confini): 5.00 ml;

$D_2$  (Distanza dagli edifici): 10.00 ml;

- $D_3$  (Distanza dei serbatoi dei carburanti, liquidi e gassosi, dagli edifici o da altre infrastrutture), rispetto delle seguenti normative comprensive delle eventuali modificazioni ed integrazioni:

IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI IMPIANTI

- D.M. 28/09/34 n. 238 – Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;

- Circolare Min. Interno, Direz. Gen. Servizi Antincendi n. 132 del 22/12/1962 – Depositi ed impianti di oli minerali. Norme di sicurezza integrative di quelle stabilite nel D.M. 31/07/1934;
- Circolare Min. Interno, Direz. Gen. Servizi Antincendi n. 10 del 10/02/1969 – Distributori stradali di carburanti;
- D.P.R. 12/01/1971 n. 208 - Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione;
- D.P.R. 08/11/1973 n. 915 - Norme transitorie di cui all'art. 31 del D.P.R. 12/01/1971 n. 208, recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, modificato ai sensi del D.P.R. 02/10/1976 n. 785;
- Circolare Min. Interno, Direz. Gen. Protezione Civile e Servizi Antincendi n. 20 del 20/1979 – D.P.R. 12/01/1978 n. 208 e successive modificazioni – Istruzioni normative e procedurali inerenti i nuovi impianti;
- D.M. 24/11/1984 così come modificato dal D.M. Interno 08/06/1993 – Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione;

Le pensiline, se ad esclusiva protezione dell'area di distribuzione, non costituiscono né superficie coperta né volume.

Nella realizzazione dei nuovi impianti o nell'ampliamento di quelli esistenti, dovrà essere realizzata una superficie sistemata a verde, con messa a dimora di essenze tipiche della tradizione toscana, di una ampiezza non inferiore al 10% della intera superficie del lotto.

Dovranno essere rispettate le normative nazionali e regionali e quelle di regolamento edilizio, le norme e le prescrizioni degli enti gestori delle strade, le norme di sicurezza e di prevenzione incendi.

Nelle stazioni di rifornimento e nelle stazioni di servizio dovranno essere previste adeguate aree di sosta oltre a quelle necessarie per la distribuzione di carburante.

Al di fuori del centro abitato, perimetrato ai sensi del codice della strada e per tutte le tipologie d'impianto di distribuzione, le costruzioni che non siano pensiline o le isole per l'alloggiamento delle pompe di distribuzione, devono essere allineate alla fascia di rispetto stradale e non devono svilupparsi nella fascia di rispetto di cui sopra.

37/b.4

Per impianti di distribuzione carburanti di progetto e per gli impianti esistenti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- *commerciale*: relativamente alla commercializzazione dei prodotti di cui alla tabella merceologica allegata al D.M. 04/08/1988 n. 375 così come modificato dal D.M. 17/09/1996 n. 561;

È inoltre ammessa la presenza di edicole, servizi bancari, bar, punti ristoro o altri esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative comunali sugli esercizi commerciali ed a esclusivo servizio dell'impianto.

Nel caso in cui la superficie del punto ristoro superi i 100 mq o non sia funzionale all'impianto, oppure l'area dell'impianto confini con pizzerie, ristoranti, od altri locali commerciali o artigianali, deve essere prevista una netta divisione tra il flusso del traffico dell'impianto di distribuzione e l'utenza degli edifici ed attività confinanti.

Sono altresì ammesse funzioni di supporto al turismo quali punti di informazioni e prenotazioni turistiche; anche in questo caso deve essere prevista una divisione tra il flusso del traffico dell'impianto di distribuzione e l'altra utenza.

- *artigianale* relativamente alla presenza di officine meccaniche, elettrauto, carrozzerie, gommista;

- 37/b.5 Potranno essere realizzati nuovi impianti di distribuzione carburanti, nell'ambito degli interventi previsti a parcheggio pubblico dalla variante all'edificato e dal vigente P.R.G., nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 37/b.2 e 37/b.3;
- 37/b.6 Non sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti nelle zone omogenee A, B (tutte), C (tutte).
- 37/b.7 Gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia e urbanistica sui impianti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti, sono subordinati alla realizzazione dei servizi igienici per il personale, per il pubblico e, nel caso della tipologia "stazione di servizio", deve essere realizzato almeno un servizio igienico per i portatori di handicap.  
Gli interventi di cui sopra sono altresì subordinati al rispetto delle vigenti normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 37/b.8 Agli elaborati necessari per gli interventi previsti all'art. 37/b.3 e per la realizzazione di nuovi impianti devono essere allegati degli elaborati di progetto in cui sia evidenziato il sistema di regimazione delle acque meteoriche e dei reflui che deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

- le acque meteoriche della zona di sosta delle autocisterne di rifornimento dell'impianto e le aree di rifornimento dei veicoli devono essere convogliate in un pozzetto dissabbiatore e in un separatore di oli opportunamente dimensionati; l'allacciamento al sistema di depurazione o alla pubblica fognatura può avvenire a valle di quest'ultimo.
- le acque di scarico degli eventuali autolavaggi presenti devono essere convogliate in un pozzetto dissabbiatore e in un separatore di oli opportunamente dimensionati, dovranno essere inoltre previsti trattamenti di abbattimento dei tensioattivi e delle cere asciuganti, anch'essi dimensionati in relazione al numero di lavaggi effettuati.
- le acque di scarico delle eventuali autofficine presenti devono essere convogliate in un pozzetto dissabbiatore e in un separatore di oli opportunamente dimensionati; qualora sia previsto il lavaggio dei motori con solventi dovrà essere previsto l'abbattimento delle emulsioni oleose tramite un trattamento chimico-fisico od altro trattamento equivalente.
- Gli oli minerali devono essere recuperati secondo le indicazioni della L. 27/01/1995 n. 95.
- Nel caso in cui la superficie dell'impianto (nel caso di nuovi impianti o in caso di ristrutturazione ed ampliamento di impianti esistenti) superi i 2'000 mq, dovranno essere adottate idonee soluzioni per regolamentazione e gestione delle acque di prima pioggia dei piazzali.

Per gli scarichi dei servizi igienici e gli scarichi degli eventuali bar e/o ristoranti, sono fatte salve le indicazioni del vigente "Regolamento per il servizio di fognatura" pubblicato dal C.I.G.A.F. e disponibile presso il Settore Tecnico del Comune di Chiusi.

I serbatoi di stoccaggio del carburante interrati, se non confinati in cassa di contenimento di cls, non devono con la generatrice inferiore, intercettare la falda.